



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni sindacali di categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (“*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”) – Circolare esplicativa.

Come già segnalato, dal 24 gennaio 2012, è entrato in vigore il decreto legge n. 1, che ha modificato sostanzialmente lo scenario normativo che regola le professioni regolamentate.

Rinviando alla circolare di questo Consiglio Nazionale del 27 gennaio 2012, prot. n. 540/GJ/ff – 2 per il primo esame dei temi affrontati dal decreto, si cerca ora di entrare nel dettaglio degli interventi cercando di fornire alcune indicazioni di applicazione pratica.

L’art. 9 (“*Disposizioni sulle professioni regolamentate*”) esordisce con quattro commi che riguardano complessivamente l’abolizione delle tariffe professionali e di ogni disposizione che ad esse facciano riferimento per la determinazione del compenso.

Queste prescrizioni vanno lette in combinazione con i commi centrali (commi 2 e 3): il compenso dei professionisti va pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. In quella sede, il professionista informa il cliente del grado di complessità dell’incarico e gli rende le informazioni necessarie ed utili di tutti gli oneri che la prestazione professionale comporta. Inoltre, il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. “*In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*”.

L’omessa comunicazione dei dati assicurativi per la responsabilità professionale e la mancata pattuizione per iscritto dell’incarico, ove richiesta, ovvero la carenza dei requisiti descrittivi della prestazione comportano illecito disciplinare in caso di inottemperanza.

Resta evidente che, pur in mancanza dell’adeguamento del codice deontologico alle prescrizioni contenute all’art. 9 D.L. 1/2012, il professionista, che si rendesse responsabile delle omissioni descritte, è in ogni caso passibile di procedimento disciplinare, nella considerazione che l’illiceità della condotta colposa è stabilita direttamente dalla legge.

Per quanto riguarda l’aspetto della garanzia del committente prevista dal Legislatore, chiaramente la comunicazione dei dati assicurativi è sottostante all’esistenza di un contratto di assicurazioni per la responsabilità professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

A tal fine, comprendendo l'urgenza di fornire un contributo concreto nell'interesse degli iscritti ma consapevoli della complessità sottesa alla valutazione delle clausole contrattuali di una polizza assicurativa di questo genere, Vi segnaliamo che il Consiglio Nazionale è già impegnato al fine di stipulare convenzioni ragionevolmente complete e convenienti con primarie Compagnie assicurative che operino nel campo delle assicurazioni professionali. Al momento, si invitano gli iscritti, che fossero sprovvisti di copertura assicurativa, a sottoscrivere polizze per la responsabilità professionale per il singolo incarico ovvero a utilizzare l'esistente convenzione (presente sul nostro sito web); ciò in attesa che venga completata la nostra ricerca e vengano fornite indicazioni sul prodotto assicurativo, in grado di offrire il migliore compromesso tra costi copertura dei rischi.

Ciò detto, affrontiamo l'ulteriore questione dell'opinamento della parcella da parte del Collegio.

Il requisito dell' "adeguatezza" della misura del compenso aiuta a comprendere come l'abrogazione delle tariffe e di ogni disposizione che faccia riferimento ad esse per la sua determinazione, introduce nel nostro ordinamento un principio di valutazione della prestazione che non è più legato a parametri rigidi e fissi, ma a criteri che si informano ad un criterio perequatore, la cui valutazione discrezionale trova il suo limite nella difficoltà ovvero nella maggiore o minore complessità dell'opera professionale da prestare. Per questo motivo, l'abolizione delle tariffe non comporta l'abolizione automatica di uno dei compiti istituzionali del Collegio, che è quello dell'opinamento della parcella.

Infatti, il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell'Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza della prestazione.

Per *opinamento* si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

In tal senso, il decreto *Salva Italia*, se abolisce ogni riferimento alla tariffa professionale, nulla dispone sulle funzioni riconosciute dall'ordinamento agli Ordini professionali, circa il proprio compito istituzionale dell'opinamento delle parcelle, che, nonostante sia un giudizio di "congruità" non più meramente "aritmetico", viene comunque svuotato del suo significato originario.

La conferma di tale impostazione risulta dalla stessa lettera del comma 3, quando il professionista è chiamato a definire il proprio compenso in maniera adeguata rispetto alla complessità dell'opera professionale da prestare. Stessa attività di valutazione circa la "congruità", "adeguatezza" del compenso rispetto alla prestazione dell'iscritto svolgerà il Collegio, in sede di opinamento, pur in assenza dei riferimenti tariffari.

Restano solo quei "parametri", di cui all'art. 9 comma 2, che verranno stabiliti dal Ministero della Giustizia, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

Peraltro, l'attuale articolo 9 del decreto Legge n. 1/2012 non contiene alcun riferimento alla modifica ovvero abrogazione ovvero soppressione delle disposizioni, di cui all'art. 636 del codice di procedura civile, che stabilisce che "la domanda (ricorso per decreto ingiuntivo, ndr) deve essere accompagnata dalla parcella



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 31 ottobre 2011, n. 22655 ritiene che sussista la necessità del parere dell'Ordine professionale di appartenenza del professionista in merito alla emissione legittima del decreto ingiuntivo per la riscossione del compenso.

Si rileva, infatti che, il comma II dell'art. 636 precisa che *“il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.*

Ad ogni modo, per le attività professionali, oggetto di incarico, conferite in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto legge, ovvero prima del 24 gennaio 2012, il Collegio svolgerà le attività di opinamento, applicando le regole di valutazione circa la congruità del compenso per lo svolgimento della prestazione anche sulla scorta di quanto previsto dalle tariffe stabilite con L. 146/57. In questi casi riteniamo sufficiente, come dichiarazione della parte sull'epoca del conferimento dell'incarico, che la circostanza sia riportata in maniera chiara direttamente sulla parcella/fattura sottoposta alla procedura di opinamento.

Un contributo particolare merita la questione del tirocinio.

Le disposizioni che riducono a 18 mesi i periodi di tirocinio previsti per le professioni regolamentate sembrano riguardare le professioni, il cui accesso è consentito con la laurea. Seppure così fosse, nulla cambia per i periti industriali laureati, visto che l'art. 6 DPR 328/2001 prevede la durata semestrale del tirocinio.

Per quanto riguarda i periodi di pratica professionale biennale ovvero triennale, previsti dalla L. n. 17/1990, in attesa di chiarimenti dei Ministeri vigilanti, possiamo evidenziare che la imminente ordinanza ministeriale, che regola le modalità di presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale – sessione 2012, dalle informazioni raccolte, dovrebbe lasciare immutato il quadro normativo di riferimento previgente alla riforma, che, seppure dovesse apportare modifiche alla disciplina di ammissione, di cui alla Legge. n. 17/1990, resta fermo sui periodi di praticantato definiti dalla legge e dal regolamento attualmente in vigore ed applicabili.

Sperando di aver fornito un quadro interpretativo del D.L. 1/2012 in grado di rispondere alla maggior parte delle richieste di chiarimento pervenute nei giorni scorsi, ci riserviamo di ritornare sull'argomento per ulteriori approfondimenti o nel caso di eventuali modifiche che dovessero essere introdotte in sede di conversione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)